

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017
117/2017/S/GAS**

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'articolo 11 *bis*;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'art. 45;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" (di seguito: RQDG 09-12);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante "Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)";
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione

della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: RQDG 14-19);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 386/2014/E/gas, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità del servizio di distribuzione del gas, relativi all’anno 2013” (di seguito: deliberazione 386/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 443/2014/E/gas, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di sicurezza del servizio di distribuzione del gas” (di seguito: deliberazione 443/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 496/2014/E/gas, recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di performance del servizio di misura del gas naturale” (di seguito: deliberazione 496/2014/E/gas);
- la deliberazione 26 febbraio 2015, 72/2015/S/gas, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi informativi in materia di qualità del servizio di distribuzione e misura del gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata” (di seguito: deliberazione 72/2015/S/gas);
- la sentenza del Tribunale di Catanzaro 21/2015, del 23 luglio 2015;
- la comunicazione del Comune di Maierato del 4 novembre 2015, prot. 33049.

FATTO:

1. L’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, attribuisce all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente.
2. L’obiettivo delle Autorità di regolamentazione di “*contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale*” nonché il compito di “*(...) stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio (...)*”, sono ribaditi dalla direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, agli articoli 40, lett. h) e 41, lett. h). In attuazione della predetta direttiva, il decreto legislativo 93/11, al suo art. 42, dispone che l’Autorità adotti tutte le misure ragionevoli e idonee a “*(...) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (...)*”.
3. In forza di tali disposizioni, l’Autorità:
 - a) con la RQDG 09-12, la cui applicazione è stata, peraltro, prorogata con deliberazione 436/2012/R/gas al 31 dicembre 2013, ha disciplinato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo regolatorio 2009-2012, prevedendo obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale; tra questi, l’obbligo di comunicare, all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno: i) i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione specificamente indicati dall’art. 31, della RQDG 09-12, quali quelli attinenti alle dispersioni di gas localizzate, alla protezione catodica,

- all'odorizzazione del gas distribuito, alle interruzioni, alle chiamate telefoniche per pronto intervento pervenute nell'anno di riferimento; ii) i dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas puntualmente elencati dall'art. 55, della RQDG 09-12, quali quelli attinenti al numero totale delle richieste di prestazioni per le quali l'impresa distributrice non abbia rispettato il livello specifico di qualità, al numero totale delle richieste di prestazioni soggette a livelli generali per le quali l'impresa distributrice non abbia rispettato il tempo massimo previsto, al numero totale dei tentativi di raccolta della misura del gas effettuati su misuratori accessibili e di quelli falliti, al numero totale degli indennizzi automatici corrisposti ed al loro ammontare complessivo;
- b) con la RQDG 14-19, ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il successivo periodo regolatorio, ponendo alcuni obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra cui quello di comunicare all'Autorità, entro il 30 giugno 2014, alcuni dati relativi alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (art. 28, comma 17);
 - c) con la stessa RQDG 14-19, ha previsto l'obbligo di comunicazione, entro il 30 giugno 2014, di dati relativi alla *performance* del servizio di misura del gas naturale in riferimento agli anni 2012 e 2013 (art. 81), finalizzato a migliorare il tasso di successo del tentativo di raccolta della misura, nonché della misura di *switch* e a migliorare il rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita.
4. Poiché nei relativi termini, Italfiuid S.r.l. (di seguito: Italfiuid o Società) non ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle sopra richiamate disposizioni, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato un sollecito alla Società e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo periodo di tempo. Persistendo l'inadempimento, l'Autorità ha intimato ad Italfiuid:
- a) con deliberazione 386/2014/E/gas, l'adempimento, entro e non oltre il 12 settembre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di qualità del servizio di distribuzione del gas relativi all'anno 2013, di cui agli artt. 31 e 55 della RQDG 09-12;
 - b) con deliberazione 443/2014/E/gas, l'adempimento, entro e non oltre il 26 settembre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di sicurezza del servizio di distribuzione del gas, di cui all'art. 28, comma 17, della RQDG 14-19;
 - c) con deliberazione 496/2014/E/gas, l'adempimento, entro e non oltre il 25 ottobre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di performance del servizio di misura del gas naturale, relativi agli anni 2012 e 2013, di cui all'art. 81, della RQDG 14-19.
5. Essendo scaduti infruttuosamente i termini previsti dalle richiamate deliberazioni di intimazione, l'Autorità, con deliberazione 72/2015/S/gas, ha avviato, nei confronti della Società, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, un procedimento sanzionatorio.

6. Non avendo la Società adempiuto alle intimazioni, né pagato la sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio, avviato con deliberazione 72/2015/S/gas, è proseguito.
7. Con nota del 3 novembre 2015 (prot. Autorità 32937), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie ad Italf fluid, rilevando, tra l'altro, che la Società risulta sottoposta a procedura fallimentare, ai sensi della sentenza del Tribunale di Catanzaro 21/2015, del 23 luglio 2015.
8. Nel corso dell'istruttoria, Italf fluid non ha depositato documentazione difensiva.
9. Sono stati acquisiti al procedimento: a) la sentenza del Tribunale di Catanzaro 23 luglio 2015, 21/2015, di dichiarazione di fallimento della Società; b) l'avviso del curatore fallimentare – prot. 35770, di cui all'art.101, della Legge fallimentare; c) la nota del Comune di Maierato 4 novembre 2015 (prot. Autorità 33049).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Gli elementi emersi nella fase decisoria del presente procedimento evidenziano la non imputabilità della condotta alla Società. Il Comune di Maierato, con nota 4 novembre 2015 (prot. 33049), ha, infatti, comunicato di essere subentrato ad Italf fluid, nello svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, a far data dal dicembre 2013 (al Comune è successivamente subentrato, in data 5 gennaio 2016, l'attuale esercente Sviluppo Energia S.r.l.).
11. Alla luce di quanto sopra, la violazione contestata con la deliberazione 72/2015/S/gas non può essere imputata alla Società e, pertanto, il presente procedimento va archiviato

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato, con deliberazione 72/2015/S/gas, nei confronti di Italf fluid S.r.l.;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Italf fluid S.r.l., via Domenico Marincola Pistoia 232, 88100 Catanzaro, all'indirizzo pec italfluid.srl@sicurezzapostale.it e al curatore fallimentare avv. Amalia Garzaniti, all'indirizzo pec belmontegarzaniti.avv@pec.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni